

## INFORMATIVA DI AGOSTO 2025

### 1) SOPRALLUOGO MEDICO COMPETENTE

Il sopralluogo del medico competente è un'attività fondamentale per la valutazione dei rischi e la tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro. Il medico, durante il sopralluogo, verifica le condizioni di lavoro, identifica i fattori di rischio e valuta l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione in atto. Il sopralluogo può portare a raccomandazioni per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori.



Al termine del sopralluogo, il medico redige un verbale che documenta le attività svolte, le osservazioni effettuate e le eventuali prescrizioni. Il sopralluogo è un obbligo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e deve essere effettuato almeno una volta all'anno, obbligatoriamente. Al sopralluogo devono essere presenti, oltre al medico competente, anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il datore di lavoro e, ove presente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il verbale di sopralluogo deve indicare:

- la data e l'ora del sopralluogo, i nominativi delle persone presenti e le aree dell'azienda visitate e le attività svolte
- le osservazioni del medico competente e le eventuali prescrizioni
- le raccomandazioni per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

### 3) FORMAZIONE NUOVI ASSUNTI

L'accordo Stato Regioni del 21/12/11 riportava una scadenza di 60 giorni che ha generato confusione e occasioni di ritardo della formazione. Con il nuovo Accordo Stato Regioni è stato eliminato ogni dubbio: la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, ribadendo quanto previsto

Dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08. Il neoassunto deve andare al suo primo giorno di lavoro formato, con la parte generale e la parte specifica completata, tempo zero!



### 4) VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALI

Quando un datore di lavoro chiama una ditta esterna per un servizio o un lavoro, deve obbligatoriamente fare una serie di verifiche. La verifica dell'idoneità tecnica prevede almeno il controllo della disponibilità di mezzi e attrezzature, la disponibilità



di attrezzature antinfortunistiche, la disponibilità di DPI, ecc. La verifica dell'idoneità

professionale prevede almeno il controllo delle iscrizioni agli enti previdenziali, il numero sufficiente di lavoratori (e la loro formazione e la loro idoneità) e il rispetto dei requisiti e delle norme riferite al lavoro/servizio da fornire

## **5) IL CERVELLO E' IL MIGLIOR MEZZO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Usare il cervello significa prendere decisioni consapevoli e informate (la conoscenza delle procedure di sicurezza e la comprensione dei rischi aiutano a prevenire incidenti. Usare il cervello ci permette di anticipare i rischi e di agire preventivamente (riconoscere i segnali di pericolo e agire di conseguenza è fondamentale per mantenere la sicurezza.



Usare il cervello aiuta a mantenere un alto livello di attenzione e concentrazione sul lavoro (molte lesioni sono causate da distrazioni o mancanza di concentrazione, stare mentalmente presenti può fare la differenza.

Usare il cervello permette di imparare e apprendere continuamente, migliorando e aumentando la formazione e l'esperienza pratica.

## **6) FERIE IN MALATTIA**

La malattia del lavoratore è un evento spiacevole anche per l'azienda, che si ritrova a volte per lungo tempo, privata di un componente essenziale della propria forza lavoro. Ecco perché a favore del ci sono alcune tutele come l'obbligo di giustificare l'assenza, la visita fiscale o il licenziamento per abuso della tutela



della malattia. Tra le regole che proteggono l'azienda c'è anche il periodo di comporto, ossia il limite massimo nel quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, anche se assente per malattia; superato questo periodo il datore di lavoro può licenziarlo. Il lavoratore assente può chiedere le ferie per congelare il comporto ed evitare che sfoci in un possibile stop definitivo del rapporto di lavoro. Ma la richiesta di usufruire delle ferie residue deve essere fatta nel periodo di malattia e non prima, inoltre la richiesta dovrà basarsi su elementi dimostrabili. Infine occorre sempre valutare la mansione del lavoratore, l'organizzazione dell'azienda e il fatto che le ferie potrebbero anche non essere concesse dal datore di lavoro.

## **7) DISCONOSCIMENTO NATURA AUTONOMA DI DITTA INDIVIDUALE**

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad un quesito il 04/06/25 sul disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro con Ditta Individuale artigiana. In fase ispettiva



l'artigiano aveva operato alla stregua di un lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria), c'è quindi un rapporto di subordinazione. Quindi all'impresa principale (committente) vengono fatte sanzioni in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione del lavoratore "riqualificato". Poi ci sono le sanzioni che riguardano il rapporto di lavoro.

## 8) VALUTAZIONE SCALE PORTATILI

La valutazione dei rischi delle scale portatili è una responsabilità cruciale per datori di lavoro, RSPP, CSE e HS, figure chiave nella prevenzione degli infortuni sul lavoro sia in azienda che cantiere. Una adeguata valutazione riduce drasticamente il rischio di incidenti, garantendo ambienti di lavoro più sicuri e conformi alle normative. Prima di utilizzare una scala portatile occorre:



- 1) valutare il sito (l'ambiente di lavoro): l'area in cui verrà posizionata la scala deve essere sicura, priva di ostacoli e con un terreno asciutto, stabile e piano. Bisogna inoltre controllare la presenza di pericoli, come cavi elettrici o porte aperte, e controllare le condizioni meteo (vento, pioggia o neve aumentano il rischio di scivolamento e devono essere tenuti in considerazione)
- 2) valutare il tipo di lavoro da svolgere: l'uso della scala è sicuro solo per lavori di breve durata, con un massimo di 30 minuti consecutivi; se il lavoro richiede entrambe le mani, è necessario un supporto adeguato e preferire scale a castello o piattaforma. Bisogna anche controllare il peso degli strumenti utilizzati per evitare che compromettano la stabilità e prevenire movimenti bruschi che potrebbero far oscillare la scala
- 3) scegliere la scala giusta: la scala deve essere scelta in base al tipo di lavoro e all'altezza da raggiungere; prima dell'uso è necessario verificarne l'integrità e la conformità normativa
- 4) valutare l'idoneità dell'operatore: l'operatore che utilizza la scala deve essere idoneo fisicamente e mentalmente, oltre a essere adeguatamente formato; è essenziale che indossi i DPI adeguati, come casco, guanti antiscivolo e calzature idonee, fino anche a speciali air bag. In ambienti ad alto rischio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di sistemi anticaduta.

## 9) UNO O PIU' DUVRI SUL LUOGO DI LAVORO?

Una sentenza del 16/05/25 ha condannato un datore di lavoro perché aveva affidato un lavoro a tre imprese, redigendo un DUVRI per ciascuna di esse, anziché un DUVRI unico che spiegasse anche come si dovevano rapportare le tre imprese nel medesimo luogo di lavoro. Giustamente il DUVRI doveva essere unico e condiviso dalle imprese (e vari preposti).



Ma se il datore di lavoro avesse la necessità di avvalersi di imprese diverse che operino in luoghi diversi, in tempi solo parzialmente coincidenti e con mansioni diverse, potrebbe non essere configurabile il rischio di interferenza. Se le imprese vengono in tempi diversi sicuramente interferenze non ci sono e il datore di lavoro può redigere DUVRI singoli.

E comunque i preposti (che non devono uniformarsi alle scelte imprudenti dei lavoratori), devono rilevare e segnalare eventuali interferenze non valutare e rispettare/contestare i contenuti dei DUVRI.



## CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per <b>lavoratori, parte generale</b> per <u>tutte</u> le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per <b>lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO</b> (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso di formazione per <b>alimentaristi</b> ai sensi della Delibera Regione Toscana n° 540 del 06/05/24 ( <b>HACCP</b> )	Addetti livello 1 – 2, operatori, responsabili del Piano di autocontrollo o preposti	Inizio 10 settembre 2025
Corso <b>intero e di aggiornamento</b> in materia di <b>primo soccorso aziendale</b> per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	Inizio 18 settembre 2025
Corso <b>intero e di aggiornamento</b> per addetti alla <b>conduzione di PLE</b> di vari tipi (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25)	Lavoratori autorizzati all'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili	Inizio 22 settembre 2025
Corso <b>di aggiornamento</b> per <b>RSPP</b> in aziende a basso medio e alto rischio (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25), diviso per settori di attività	Datore di lavoro che ha assunto l'incarico di RSPP per la propria azienda	Inizio 1 ottobre 2025
Corso <b>intero e di aggiornamento</b> per <b>preposti</b> aziendali (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25), diviso per settori di attività	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 15 ottobre 2025
Corso per <b>lavoratori, aggiornamento</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/25), diviso per settori di attività	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	Inizio 29 ottobre 2025

**Visitate il nostro sito!**